

**DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022**

**20/2022/S/RIF**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN  
MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189<sup>a</sup> riunione del 25 gennaio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

- imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);
  - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i.;
  - la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
  - la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
  - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 590/2020/R/rif, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, e assimilati nei confronti di Locride Ambiente S.p.A." (di seguito: deliberazione 590/2020/R/rif);
  - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (di seguito: Direttore DSAI) del 1 luglio 2021, DSAI/19/2021/RIF (di seguito: determinazione DSAI/19/2021/RIF).

**FATTO:**

1. Il Comune di Siderno (in qualità di Ente territorialmente competente dell'omonimo territorio comunale, di seguito anche: ETC) ha segnalato all'Autorità, con riferimento all'annualità 2020, l'inerzia di Locride Ambiente S.p.A. (di seguito: Locride Ambiente o Società) – gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito tariffario di competenza – nella trasmissione dei dati e dei documenti necessari ai fini della procedura di validazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, richiedendo l'attivazione dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione nonché agli articoli 1, comma 4, e 3 della deliberazione 57/2020/R/rif.
2. A seguito della segnalazione del Comune di Siderno, la Società è stata dapprima diffidata con atto del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità del 26 novembre 2020 (prot. Autorità 39136) a trasmettere i dati e i documenti richiesti dal Comune di Siderno; successivamente, perdurando l'inadempimento, l'Autorità con deliberazione 590/2020/R/rif ha intimato alla medesima Società di adempiere entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della

- deliberazione ai predetti obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia di gestione dei rifiuti urbani.
3. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 590/2020/R/rif è spirato senza che la Società abbia provveduto ad inviare, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif all'ETC il Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) 2020, ritenendosi la stessa estranea rispetto all'obbligo di predisposizione del PEF in quanto aggiudicataria di un contratto di appalto.
  4. Con determinazione DSAI/19/2021/rif, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della Società, per l'accertamento della violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
  5. Con nota del 21 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 29034) l'Associazione Codici – Centro per i diritti del Cittadino ha presentato istanza di partecipazione al presente procedimento.
  6. Nel corso della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, la società non ha presentato memorie difensive.
  7. Con nota del 26 ottobre 2021 (prot. Autorità 39898), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie, accogliendo, altresì, l'istanza di partecipazione avanzata dalla predetta Associazione.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### ***Contesto normativo***

8. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
9. La legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell'articolo 1, della legge 147/13 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
10. L'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile, poi al 30 settembre e infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020.

11. L'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20 ha disposto, inoltre, che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.
12. Con la deliberazione 443/2019/R/rif e il relativo Allegato A, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
13. L'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria e, in particolare, che:
  - il gestore deve predisporre annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'ETC corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti (commi 1 e 2) affinché lo stesso ETC verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma 3);
  - l'ETC deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5).
14. Come confermato dalla sentenza 17 agosto 2021, n. 1938, del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, la definizione di gestore è neutra rispetto alla modalità di gestione o affidamento prescelta dall'ente territorialmente competente (articolo 1 del MTR).
15. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif precisa, inoltre, che con riferimento all'anno 2020, l'ETC trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
16. L'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif prevede poi che l'ETC dia comunicazione all'Autorità dell'inerzia del gestore nella predisposizione e trasmissione dei documenti previsti dal citato articolo 6, richiedendone l'intervento per i seguiti di competenza, stabilendo, in particolare, che: *7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. 7.2 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante*

*inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.*

17. Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari), prevedendo in particolare che anche la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione.
18. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede, infine, che in caso di inerzia del gestore, l'ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.
19. La violazione contestata con la citata determinazione DSAI/19/2021/rif risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto da parte di Locride Ambiente, così come specificato nella medesima determinazione, dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif, oggetto della deliberazione di intimazione 590/2020/R/RIF.
20. Gli elementi probatori comprovanti la responsabilità della Società non sono stati, inoltre, smentiti dalla stessa che nel corso del procedimento sanzionatorio non ha prodotto alcun elemento ulteriore, né alcuna memoria difensiva.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

21. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
22. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, l'accertata condotta omissiva della Società, circoscritta all'annualità 2020, ha violato norme della regolazione tariffaria volte a garantire la piena corrispondenza tra i costi efficienti riconoscibili e i costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché la loro piena copertura attraverso la tariffa approvata per l'anno di riferimento.

24. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
25. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio di esercizio disponibile relativo all'anno 2019 risulta un fatturato rilevante pari a euro 9.652.857.
26. Alla luce di tutto quanto sopra, la sanzione per la violazione della deliberazione 590/2020/R/rif è determinata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte della società Locride Ambiente S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione 590/2020/R/RIF;
2. di irrogare, nei confronti di Locride Ambiente S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. di ordinare a Locride Ambiente S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").
5. di ordinare a Locride Ambiente S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
6. di comunicare il presente provvedimento a Locride Ambiente S.p.A. (P.IVA 02091520805) mediante pec all'indirizzo locrideambientespa@pec.it e all'Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino (C.F. 96237770589) mediante pec all'indirizzo associazione.codici@cert-posta.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine

di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*